

N. R.G. 70868/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Guido Vannicelli	Giudice
dott. Mariaantionietta Ricci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **70868/2015** promossa da:

ANGELO DEL VAGLIO (C.F. DLVNGI70H26G964E), con il patrocinio dell'avv. **CORACE GIACINTO** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 42 20122 MILANO presso il difensore avv. **CORACE GIACINTO**

ATTORE/I

contro

INDUSTRY BUSINESS EUROPEAN S.R.L. (C.F. 02003660962), con il patrocinio dell'avv. **NOTARO MATTEO** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Statale, 5/R 23807 Merate presso il difensore avv. **NOTARO MATTEO**

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Per ANGELO DEL VAGLIO

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previe le declaratorie del caso e di legge,

In via preliminare e ordinatoria

- ricorrendo i presupposti di emissione dell'ordinanza –ingiunzione ex art. 186 ter cpc ingiungere alla Industry Business European S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., di corrispondere in favore del Sig. Angelo Del Vaglio la somma di € 31.250,00, oltre interessi dalla debenza al saldo;

Nel merito

Accertare e dichiarare l'esistenza del credito del Sig. Angelo Del Vaglio nei confronti della Industry Business European S.r.l. per un ammontare pari ad **Euro 45.000,00**, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al saldo, o la maggiore o minor somma che sia accertata in corso di causa e, per l'effetto,

pagina 1 di 4

condannare la medesima Industry Business European S.r.l. al pagamento della somma complessiva di cui sopra.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali oltre ad IVA e CPA come per legge. Impregiudicato ogni altro diritto.

Per INDUSTRY BUSINESS EUROPEAN S.R.L.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:

Nel merito:

-per tutte le ragioni, di fatto e di diritto, esposte in atti, rigettare ogni domanda avanzata dal Sig. Angelo Del Vaglio nei confronti della S.r.l. I.B.E., in quanto infondata;

- per tutte le ragioni, di fatto e di diritto, esposte in atti, condannare, ex art. 96 comma 1 c.p.c., il sig. Angelo Del Vaglio a pagare ad I.B.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 5.000,00= ovvero quella maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, ovvero, in subordine condannare il sig. Del Vaglio a pagare ad I.B.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma che verrà determinata in via equitativa ex art. 96 terzo comma c.p.c..

In ogni caso:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

La controversia attiene alla esecuzione di contratto di compravendita della partecipazione originariamente detenuta dall'odierno attore nella società Evopackaging S.r.l. (EVO), in misura pari al 25% dell'intero capitale sociale, in favore della odierna convenuta Industry Business European S.r.l. (IBE), all'epoca già titolare di una partecipazione in EVO pari al 37,5% del capitale.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore lamenta il parziale inadempimento di controparte rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte con l'operazione in parola nell'estate 2014 limitatamente ad un importo complessivo di euro 45.000, con riferimento in particolare al mancato pagamento di:

a) euro 5.000 a fronte di prezzo (asseritamente) concordato in euro 85.000 (invece che 80.000 come da atto notarile di cessione);

b) euro 40.000 relativi agli utili maturati nell'esercizio 2014 in data antecedente la stipula del contratto di cessione e in tesi promessi da controparte in sede di trattativa con impegno già vincolante. .

Di tale credito ha così chiesto l'accertamento nel presente giudizio con conseguente condanna di parte convenuta al relativo pagamento – come da conclusioni in epigrafe.

Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio invocando il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni (in tesi) effettivamente assunte all'atto della stipulazione, in conformità al testo letterale del contratto sottoscritto tra le parti.

In tal senso la discussione tra le parti si appunta sulla corretta interpretazione degli accordi negoziali raggiunti nel tempo.

In particolare, a fronte del tenore letterale del contratto di cessione sottoscritto per un prezzo di euro 80.000 senza l'indicazione di ulteriori obblighi di pagamento (come da atto notarile 29.9.14), l'attore invoca un precedente "accordo" in tesi già definitivamente raggiunto tra le parti con la sottoscrizione da parte di IBE di un "cronoprogramma" trasmesso a controparte dallo stesso Del Vaglio (in qualità di AU di EVO) con mail 7.7.14 secondo cui in particolare:

"...

**la cessione dell'intera quota veniva fissata entro la data del 15.9.14 per un prezzo di euro 85.000 da corrispondere per intero all'atto stesso della stipula;*

**entro il 30 novembre 2014 sarebbe stata eseguita la fusione di EVO in IBE;*

**in data 30 novembre 2014 il Sig. Del Vaglio avrebbe dato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della EVO e contestualmente gli sarebbe stato riconosciuto l'ulteriore importo quantificato, euro per euro, in un ammontare pari al 50% degli utili conseguiti dalla EVO al 30 novembre 2014, al netto delle imposte (utili quantificabili complessivamente in circa euro 120.000,00, seppur attualmente riconosciuti solo in parte da IBE);*

**infine, Del Vaglio avrebbe proseguito la sua attività nella IBE quale collaboratore della stessa..."*

Deduce altresì l'attore che controparte avrebbe successivamente riconosciuto l'effettiva fondatezza del credito vantato dall'odierno attore a titolo di quota utili conseguiti (sia pure nel minore importo di euro 31.250 invece che 40.000 come da domanda formulata in questa sede) nella comparsa di costituzione depositata nell'ambito di distinto giudizio instaurato ancora dall'attore innanzi al Giudice del Lavoro in relazione ad ulteriori rapporti tra le parti instaurati in epoca successiva alla conclusione della menzionata operazione di fusione – documento cui la parte ritiene di poter attribuire valenza di formale ricognizione di debito.

A fronte delle mirate contestazioni proposte da parte convenuta su tutti quanti i punti così in discussione, ritiene il Collegio che la domanda in esame non possa essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni.

i) Per quanto attiene alla pretesa ricognizione (parziale) di debito, occorre rilevare che in corso di causa, in accoglimento di specifici rilievi proposti da parte convenuta, il g.i. aveva già ritenuto la documentazione prodotta inidonea a giustificare l'emissione di ordinanza ex art 186ter cpc (v ord 26.5.16); ma soprattutto, allo stato, nessuna questione appare al riguardo utilmente proponibile innanzi al Collegio atteso che parte attrice – dopo avere ritirato il proprio fascicolo in sede di udienza di PC – non ha poi provveduto al relativo rideposito così da precludere ogni possibilità di compiuta valutazione della questione in sede decisoria.

ii) Per quanto attiene al “cronoprogramma” di cui alla mail 7.7.14 (peraltro concernente propriamente la programmata articolazione del processo di fusione tra EVO e IBE e non invece la compravendita delle quote) appare convincente, alla stregua della documentazione prodotta, l'opposto assunto di controparte secondo cui quel documento non rappresentava che una prima base di trattativa tra le parti successivamente precisata in diversi stadi fino ad arrivare all'atto notarile di cessione: proprio e soltanto in tale prospettiva parrebbe invero poter trovare spiegazione la successiva missiva 25.8.14 inviata da IBE al Del Vaglio ed avente espressamente ad oggetto “acquisto quote srl” in cui risultava espressamente sottolineato come il prezzo proposto (pari ad euro 85.000) era “*riferito al valore della società all'atto del trasferimento e pertanto compresa la quota parte del risultato dell'esercizio 2014*” (appunto ad espresso superamento della precedente previsione di riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di partecipazione utili). Ad ulteriore riscontro di tali valutazioni pare il caso di rimarcare che (proprio in tema di “emolumenti” da riconoscere in favore dell'odierno attore):

** in sede di assemblea EVO 18.11.04, presieduta appunto dall'odierno attore in qualità di AU, la società ha deliberato in favore del Del Vaglio un compenso straordinario relativo all'esercizio 2014 di (soli) euro 3.682;*

**su richiesta dell'attore è stata assunta la testimonianza del commercialista della società per riferire di asserito incarico ricevuto per l'esame dei conti della società all'espresso scopo di determinare l'importo da corrispondere a Del Vaglio a titolo di utili di periodo (dunque quale prova di un pieno accordo raggiunto al riguardo tra le parti): il teste ha tuttavia dichiarato di avere semplicemente ricevuto dal (solo) Del Vaglio incarico di esame dei conti al fine di predisposizione dell'atto di fusione.*

iii) Per quanto attiene infine all'importo del formale corrispettivo pattuito (in tesi euro 85.000 invece che 80.000) occorre prendere atto innanzitutto della scarsa verosimiglianza di una tale prospettazione (a fronte della obiettiva esiguità della differenza di prezzo ipotizzata) e comunque della mancanza in atti di ogni elemento di possibile concreto riscontro all'assunto di parte.

In definitiva pare qui che non emerga dagli atti di causa alcun elemento che possa consentire di dubitare della effettiva corrispondenza delle condizioni previste nell'atto di cessione redatto dal notaio agli accordi raggiunti tra le parti.

Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene pertanto di dover rigettare la domanda in esame, con conseguente condanna dell'attore alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*rigetta le domande proposte dall'attore;

*condanna il medesimo attore alla integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla convenuta che si liquidano in un importo di euro 10.000 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Milano, 19.4.18

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello